

**Regolamento**  
**sull' organizzazione dei preparativi, dell' allarme**  
**e dell' intervento in caso di incidente chimico**  
**e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato**  
(del 14 marzo 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell' ambiente del 7 ottobre 1983 (LPA), segnatamente l' art. 10;
- la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991;
- la Legge d' applicazione della LIA del 2 aprile 1975 (LALIA), segnatamente gli artt. 3 cpv. 4, 4, 5, 6, 126, 128;
- l' Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti del 27 febbraio 1991 (OPIR), segnatamente gli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- l' Ordinanza federale contro l' inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 28 settembre 1981 (Oliq), segnatamente l' art. 42;
- la Legge cantonale sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976;
- la Legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989, segnatamente l' art. 1 cfr. 5;
- la Legge cantonale sullo stato straordinario di necessità e d' urgenza del 4 ottobre 1982;
- il Decreto legislativo di applicazione della LPA del 16 dicembre 1991 (DL LPA), segnatamente l' art. 2 cfr. 3;
- il Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994;
- il Decreto esecutivo concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque del 3 dicembre 1991;
- il concetto di protezione AC coordinata dell' Ufficio centrale della difesa integrata del marzo 1989;

**decreta:**

**Scopo e definizione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente Regolamento disciplina sia i preparativi e l' organizzazione dell' allarme sia l' intervento in caso di incidente chimico.

<sup>2</sup>Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l' incolumità della popolazione o minacciare l' ambiente.

<sup>3</sup>Quando l' evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sullo stato straordinario di necessità e d' urgenza. Il presente Regolamento è applicabile sussidiariamente.

<sup>4</sup>Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sulla polizia del fuoco.

**Competenze**

**Art. 2** Il Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell' economia, organizza i preparativi e il servizio d' allarme e di intervento in caso di incidente chimico.

**Competenze delegate**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l' intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.

<sup>2</sup>L' istruzione è assicurata dalla Federazione con l' aiuto dei servizi tecnici cantonali.

**Finanziamento**

**a) Oneri**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il Cantone provvede all' acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.

<sup>2</sup>I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.

**b) Sussidi**

<sup>3</sup>Per le spese di cui al cpv. 2 del presente articolo, il Cantone indennizza i Comuni secondo le modalità stabilite da una convenzione fra la Federazione ed il Consiglio di Stato.

**Organizzazione**

**a) Allarme**

**Art. 5** In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d' urgenza.

**b) Comando durante l' intervento**

**Art. 6** <sup>1</sup>In caso di incidente chimico la direzione dell' intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.

<sup>2</sup>Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell' amministrazione e di specialisti esterni.

**c) Informazione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Durante l' incidente, il capo intervento è responsabile dell' informazione della popolazione, che avviene tramite la polizia cantonale.

<sup>2</sup>Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell' incidente sono rilasciate dal Dipartimento.

**d) Risanamento**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.

<sup>2</sup>Quando il risanamento richiede l' intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.

<sup>3</sup>Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.

**Inchiesta**

**Art. 9** <sup>1</sup>L' inchiesta sulle cause e le responsabilità dell' incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.

<sup>2</sup>Copia del rapporto d' inchiesta deve essere inviata all' Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.

**Spese**

**a) Conteggio**

**Art. 10** <sup>1</sup>Le spese d' intervento sono a carico dei perturbatori.

<sup>2</sup>Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall' obbligato un deposito cauzionale oppure un' altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.

<sup>3</sup>È impedita ogni azione civile e/o penale.

**b) Procedura d' incasso**

**Art. 11** <sup>1</sup>I costi dell' intervento sono addebitati con decisione del Dipartimento fino ad un importo di fr. 5' 000.—, per importi superiori dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.

**Indennità**

## **a) Personale**

**Art. 12** <sup>1</sup>Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.

<sup>2</sup>Le prestazioni dei funzionari del Dipartimento sono fatturate conformemente al Decreto esecutivo concernente le tasse ed il recupero spese in materia di protezione delle acque.

<sup>3</sup>Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.

<sup>4</sup>Le prestazioni della polizia sono fatturate in base al tariffario del Decreto esecutivo concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale.

## **b) Mezzi e materiale**

**Art. 13** <sup>1</sup>L'impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue:

- a. veicolo leggero o natante pesante, fr. 200.- per un intervento fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 130.- ;
- b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione fr. 80.-;
- c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1' 000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d'impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.

<sup>2</sup>Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa:

- a. fino a ml 50, fr. 390.-;
- b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.

<sup>3</sup>Per l'impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.

<sup>4</sup>L'altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d'acquisto.

<sup>5</sup>Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.

## **c) Tassa di cancelleria**

**Art. 14** Per ogni intervento è prelevata una tassa di cancelleria di franchi 100.-.

## **Disposizione finale**

**Art. 15** <sup>1</sup>È abrogato il Decreto esecutivo per l'organizzazione dell'allarme e dell'intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.

<sup>2</sup>Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l'approvazione federale<sup>1)</sup>, ed entra immediatamente in vigore.<sup>2)</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 299.

Note:

1) Approvazione federale: 26 maggio 1995.

2) Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.